

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 febbraio 1998.

Determinazione per l'anno 1998 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1998 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilita' a favore delle categorie di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennita' erogati dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1 gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'ISTAT;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovra' farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di comunicazione nonche' della speciale indennita' sono adeguati con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile di frequenza;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1 marzo 1991 l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti e' stabilita in misura uguale all'indennita' di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da piu' minorazioni di percepire un'indennita' cumulativa pari alla somma delle indennita' attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la nota n. 12.8/Q 18/199 del 7 gennaio 1998 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 1998;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria e' risultata pari a 3,44 e che la variazione percentuale degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e' pari al 2,4;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 20 novembre 1997 che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per l'aumento di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1998 in misura pari a 1,70 dal 1 gennaio 1998, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1998 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 22.846.235 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 5.169.450 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

L. 10.983.760 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 1998 gli importi mensili delle indennita' specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennita' di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 1.093.100;

indennita' di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 783.190;

indennita' di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 318.660;

speciale indennita' da erogare ai ciechi ventosimisti L. 90.915.

Art. 3.

Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 420.080 dal 1 gennaio 1998;

la pensione di inabilita' spettante agli invalidi civili totali,

l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonche' ai ciechi civili ventesimisti L. 388.460 dal 1 gennaio 1998;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 288.240 dal 1 gennaio 1998.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il Ministro: Napolitano